

Sede legale: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70132 – Bari

Sede operativa: Via delle Magnolie, 6 – 70026 – Modugno (BA)

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)

Cosa è la misura di Supporto alla formazione e al lavoro (SFL)?

A partire dal 1° settembre 2023 è istituito il Supporto alla formazione e lavoro (SFL), nuova misura di attivazione al lavoro, che prevede la partecipazione dei beneficiari a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro. Nelle misure del SFL rientrano sia il servizio civile universale che progetti utili alla collettività. La partecipazione ai percorsi prevede una indennità di partecipazione pari ad un importo mensile di 350 euro. Tale importo è erogato per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di dodici mensilità ed è erogato mensilmente da parte dell'INPS.

Come si richiede la misura di Supporto alla formazione e al lavoro (SFL)?

Il SFL viene richiesto dall'interessato all'INPS, presso gli Istituti di patronato o, a far data dal 1° gennaio 2024, presso i Centri di Assistenza fiscale con modalità telematiche e il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa presente nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) attraverso l'invio automatico ai servizi per il lavoro competenti.

La richiesta è accolta dall'INPS, previa verifica del possesso dei requisiti, sulla base delle informazioni disponibili nelle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione dalle pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità.

Nella richiesta, l'interessato:

- rilascia la dichiarazione di immediata disponibilità ove non abbia già una dichiarazione attiva;
- autorizza espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro;

Sito web: arpal.regione.puglia.it

Email: urp@arpal.regione.puglia.it

Sede legale: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70132 – Bari

Sede operativa: Via delle Magnolie, 6 – 70026 – Modugno (BA)

- dimostra l'iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione.

Per l'accesso alla misura è, inoltre, necessario che il richiedente avvii il relativo percorso di attivazione mediante il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), dove potrà precompilare il patto di attivazione digitale (PAD) che diverrà operativo all'esito positivo dell'istruttoria della domanda.

In cosa consiste il patto di attivazione digitale (PAD)?

Nel patto di attivazione digitale, il beneficiario fornisce le informazioni essenziali per la presa in carico e individua, ai fini dell'attivazione al lavoro e della successiva sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'attività di intermediazione. Nel patto di attivazione digitale il beneficiario si impegna, altresì, a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato.

Dove è possibile presentare la domanda per accedere alla misura di Supporto alla formazione e al lavoro (SFL)?

La domanda può essere presentata:

- direttamente dal [sito dell'INPS](#), accedendo tramite SPID, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica);
- presso gli Istituti di patronato;
- presso i Centri di Assistenza fiscale (CAF), a partire dal 1° gennaio 2024.

Chi può accedere alla misura di Supporto alla formazione e al lavoro (SFL)?

Possono accedere alla misura di Supporto per la formazione e il lavoro singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione. Il SFL può essere utilizzato esclusivamente anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione che decidono di partecipare ai percorsi pur non essendo sottoposti agli obblighi previsti, purché non siano calcolati nella [scala di equivalenza](#).

Sito web: arpal.regione.puglia.it

Email: urp@arpal.regione.puglia.it

Sede legale: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70132 – Bari

Sede operativa: Via delle Magnolie, 6 – 70026 – Modugno (BA)

Quali componenti del nucleo possono accedere alla misura di Supporto alla formazione e al lavoro (SFL) anche se destinatari dell'Assegno di inclusione (ADI)?

Nello specifico si considerano attivabili al lavoro i componenti che non rientrano nella [scala di equivalenza](#):

- tutti i componenti maggiorenni oltre il primo conteggiato nella [scala di equivalenza](#),
- che non hanno disabilità o non autosufficienza
- di età inferiore a 60 anni
- senza carichi di cura
- che non sia in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione

Quali sono i requisiti economici per accedere alla misura di Supporto alla formazione e al lavoro (SFL)?

Con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

- un valore dell'ISEE familiare in corso di validità non superiore a 6.000 euro annui
- un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della [scala di equivalenza](#).

Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicata secondo la medesima [scala di equivalenza](#).

Nel valore dei trattamenti assistenziali, non vengono calcolati:

- a. le erogazioni relative all'assegno unico e universale;
- b. le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
- c. le specifiche e motivate misure di sostegno economico di carattere straordinario, aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di inclusione, individuate nell'ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del comune o dell'ambito territoriale;
- d. le maggiorazioni compensative definite a livello regionale per le componenti espressamente definite aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di inclusione;

Sito web: arpal.regione.puglia.it

Email: urp@arpal.regione.puglia.it

Sede legale: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70132 – Bari

Sede operativa: Via delle Magnolie, 6 – 70026 – Modugno (BA)

- e. le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi;
- f. le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.

I redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell'ISEE sono dichiarati all'atto della richiesta del beneficio e valutati a tal fine.

Quali sono i requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno per accedere alla misura di Supporto alla formazione e al lavoro (SFL)?

Con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, il richiedente deve essere cumulativamente:

- cittadino dell'Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale
- al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo; la continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi nell'arco di diciotto mesi. Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a due mesi continuativi o a quattro mesi complessivi nell'arco di diciotto mesi, le assenze per gravi e documentati motivi di salute.
- residente in Italia compresi i componenti del nucleo che rientrano nel parametro della [scala di equivalenza](#)

Quali sono i requisiti patrimoniali per accedere alla misura di Supporto alla formazione e al lavoro (SFL)?

Un valore del patrimonio immobiliare inferiore o uguale a euro 30.000, esclusa casa di abitazione se di valore inferiore o uguale a 150.000.

Sito web: arpal.regione.puglia.it

Email: urp@arpal.regione.puglia.it

Sede legale: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70132 – Bari

Sede operativa: Via delle Magnolie, 6 – 70026 – Modugno (BA)

Quali sono i requisiti relativamente ai beni durevoli per accedere alla misura di Supporto alla formazione e al lavoro (SFL)?

È necessario che nessun componente del nucleo familiare possieda:

- autoveicoli immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità)
- navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili.

Il beneficio economico del Supporto alla formazione e al lavoro (SFL) è soggetto a tassazione?

Il beneficio economico previsto per la partecipazione alle attività del SFL è esente dal pagamento dell'IRPEF, e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri.

Per quali attività viene riconosciuto il Supporto alla formazione e al lavoro (SFL)?

Il Supporto formazione lavoro viene riconosciuto per l'avvio delle attività di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro, orientamento specialistico, avviamento a formazione, supporto all'inserimento o reinserimento lavorativo, supporto all'autoimpiego nell'ambito di programmi di politiche attive del lavoro e quelle del Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL). Tra le attività riconosciute è compresa l'iscrizione e la partecipazione a percorsi di istruzione di primo livello o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione.

Il servizio civile rientra tra le misure previste dal Supporto alla formazione e al lavoro?

Sì, rientra tra le misure del SFL anche il servizio civile universale per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione.

Sede legale: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70132 – Bari

Sede operativa: Via delle Magnolie, 6 – 70026 – Modugno (BA)

Un richiedente sottoposto a misure cautelari può richiedere il beneficio del Supporto alla formazione e al lavoro (SFL)?

No, il richiedente di SFL non deve essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione, né avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi del codice di procedura penale, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta.

È possibile richiedere il Supporto alla formazione e al lavoro (SFL) se nel nucleo è presente un componente disoccupato in seguito a dimissioni volontarie?

No, non ha diritto al SFL il nucleo familiare in cui c'è un componente disoccupato in seguito a dimissioni volontarie (escluse le dimissioni per giusta causa nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro) nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni.

La misura Supporto alla formazione e al lavoro (SFL) è compatibile con tutti gli strumenti di integrazione o di sostegno al reddito?

No, non è compatibile con il Reddito di Cittadinanza e la Pensione di Cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.

Che cosa succede in caso di avvio un lavoro dipendente in corso di fruizione del Supporto alla formazione e al lavoro (SFL)?

In caso di avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del SFL, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui.

Sono comunicati a INPS esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente. Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è recepito nell'ISEE per l'intera annualità.

L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie. Il reddito derivante dall'attività è comunque comunicato dal lavoratore all'INPS entro trenta giorni dall'avvio della medesima. Nel caso in cui la comunicazione da parte del lavoratore non sia stata resa, l'erogazione del beneficio è sospesa fintanto che non si sia ottemperato a tale obbligo e

Sede legale: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70132 – Bari

Sede operativa: Via delle Magnolie, 6 – 70026 – Modugno (BA)

comunque non oltre tre mesi dall'avvio dell'attività, decorsi i quali il diritto alla prestazione decade.

Che cosa succede in caso di avvio un lavoro autonomo in corso di fruizione del Supporto alla formazione e al lavoro (SFL)?

In caso di avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del SFL, questa deve essere comunicata all'INPS entro il giorno antecedente all'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio.

Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno.

A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni del SFL per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio.

Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e il reddito concorre per la parte eccedente 3.000 euro lordi annui.

Che cosa succede in caso di partecipazione a percorsi di politica attiva che prevedono una indennità, in corso di fruizione del Supporto alla formazione e al lavoro (SFL)?

In caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati, o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, la cumulabilità con il beneficio è riconosciuta entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi.

Cosa succede nel caso in cui si instauri un rapporto di lavoro di durata compresa fra uno e sei mesi?

Se l'offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, l'SFL è sospeso d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del rapporto di lavoro, il beneficio continua a essere erogato per il periodo residuo di fruizione, e quanto percepito non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio.

Sede legale: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70132 – Bari

Sede operativa: Via delle Magnolie, 6 – 70026 – Modugno (BA)

Cosa succede se il beneficiario ha una variazione reddituale in corso di fruizione del Supporto alla formazione e al lavoro (SFL)?

Ai fini della determinazione del reddito, in caso di trattamenti pensionistici intervenuti nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, nei casi di variazione reddituale dovute all'avvio di lavoro dipendente o autonomo, la situazione reddituale degli interessati viene corrispondentemente aggiornata.

Come viene convocato il beneficiario dai servizi competenti?

A seguito della sottoscrizione del PAD, il beneficiario è convocato dal servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato. La convocazione può essere effettuata tramite il Sistema Informativo Unitario, ovvero con altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tal fine forniti dai beneficiari nell'ambito del Patto di Attivazione Digitale.

Cosa succede dopo la stipula del patto di servizio personalizzato?

Sulla base delle attività proposte e definite nel patto di servizio personalizzato, l'interessato, attraverso il SIISL, può ricevere o individuare autonomamente offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro e di politiche attive comunque denominate ovvero specifici programmi formativi e progetti utili alla collettività erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali.

Quali sono gli obblighi per chi partecipa alla misura di Supporto alla formazione e al lavoro?

L'interessato è tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione lavorativa indicate nel patto di servizio personalizzato, dando conferma, almeno ogni novanta giorni, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione a tali attività. In mancanza di conferma, il beneficio è sospeso.

Sede legale: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70132 – Bari

Sede operativa: Via delle Magnolie, 6 – 70026 – Modugno (BA)

Quali sono le caratteristiche delle offerte di lavoro che il beneficiario è obbligato ad accettare?

Il componente del nucleo familiare beneficiario SFL, attivabile al lavoro preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche:

- si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza limiti di distanza nell'ambito del territorio nazionale. Tale previsione non opera nel caso in cui nel nucleo familiare figli con età inferiore a quattordici anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati e l'offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
- si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 60 per cento dell'orario a tempo pieno;
- la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi
- si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto (o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico).

Cosa succede se il beneficiario non conferma le attività entro i 90 giorni?

Nel caso in cui il beneficiario non confermi ai servizi competenti la sua attivazione lavorativa il beneficio economico viene sospeso.

Quali sono le cause di decadenza dal Supporto alla formazione e al lavoro (SFL)?

Si prevede la decadenza dal SFL per ciascun beneficiario di SFL:

- in caso di mancata adesione, per rifiuto o abbandono dell'attività, rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse per il tramite della piattaforma SIU, da parte dei servizi competenti;
- non comunica ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura entro 15 giorni dall'evento modificativo;
- non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare entro un mese dalla variazione;

Sito web: arpal.regione.puglia.it

Email: urp@arpal.regione.puglia.it

Sede legale: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70132 – Bari

Sede operativa: Via delle Magnolie, 6 – 70026 – Modugno (BA)

- non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello previsto, o comunque funzionale all'adempimento dell'obbligo di istruzione, nel caso in cui abbia un'età compresa tra i 18 e i 29 anni e non abbia adempiuto all'obbligo di istruzione;
- non si presenta presso il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo;
- non sottoscrive il patto di servizio personalizzato, salvi i casi di esonero;
- non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque denominate, nelle quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato, ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell'ambito del percorso personalizzato ovvero non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello, previsto o comunque funzionale all'adempimento dell'obbligo di istruzione;
- non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro relativamente ai componenti del nucleo attivabili al lavoro; il soggetto che effettua la proposta di lavoro, attraverso la piattaforma SIU, segnala al SIISL, l'evento suscettibile di sanzione e l'INPS dispone la decadenza dal beneficio;
- effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;
- non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del reddito familiare entro 15 giorni dall'evento modificativo;
- viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro;
- in caso di condanna in via definitiva del beneficiario per specifici reati

Nei casi diversi da quelli relativi alla condanna in via definitiva del beneficiario SFL, il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza.

Sede legale: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70132 – Bari

Sede operativa: Via delle Magnolie, 6 – 70026 – Modugno (BA)

Cosa succede nel caso in cui un beneficiario abbia già un patto di servizio attivo?

Nel caso in cui il beneficiario abbia già un patto di servizio personalizzato attivo o rientri tra i soggetti già coinvolti in programmi e azioni di politica attiva, il patto di servizio personalizzato viene aggiornato ovvero integrato.

Il beneficiario è tenuto a comunicare all’Inps il reddito percepito dal rapporto di lavoro per un periodo tra uno e sei mesi, a seguito dell’accettazione di un’offerta di lavoro?

No. Il beneficiario è tenuto a comunicare all’Inps solamente nei casi in cui il reddito superi l'importo di euro 3000 annui lordi, per la quota eccedente tale importo.

Cosa succede se si instaura un rapporto di lavoro per un periodo tra uno e sei mesi?

L’instaurazione di un rapporto di lavoro, a seguito dell’accettazione di un’offerta di lavoro, di durata compresa tra uno e sei mesi, determina, per il periodo di durata del rapporto di lavoro, la sospensione dell'erogazione del beneficio. Tale tempistica è desumibile dalle comunicazioni obbligatorie o dalle comunicazioni di avvio dell’attività lavorativa trasmesse all’INPS dal lavoratore. Al termine del rapporto di lavoro, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie e al ricorrere delle condizioni, l’INPS eroga il beneficio per il periodo residuo di fruizione dello stesso.

Chi è già inserito nei percorsi di politica attiva, precedentemente all’ingresso nel Supporto alla formazione e al lavoro (SFL) è soggetto agli obblighi di comunicazione previsti?

No, per i beneficiari del SFL già inseriti, alla stipula del patto di servizio personalizzato, in progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro, gli obblighi di comunicazione dell’attivazione lavorativa ogni 90 giorni sono sospesi, fino a conclusione dei suddetti percorsi.

Cosa succede se il beneficiario si rifiuta di partecipare o abbandona le attività previste?

In caso di mancata adesione, per rifiuto o abbandono dell’attività, rilevata attraverso il SIISL o mediante segnalazione di inadempienze trasmesse per il tramite della piattaforma SIU, da parte dei servizi competenti, il beneficiario decade dal beneficio.

Sede legale: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70132 – Bari

Sede operativa: Via delle Magnolie, 6 – 70026 – Modugno (BA)

Cosa comporta la mancata iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione?

La mancata iscrizione comporta la non erogazione del beneficio che comunque decorre dall'inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo di percezione di dodici mensilità.

È necessario dimostrare l'iscrizione e la frequenza ai percorsi di istruzione di primo livello o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, per l'erogazione del beneficio economico?

Sì, l'iscrizione è necessaria per ricevere il beneficio economico, pari ad un importo mensile di 350 euro. L'erogazione del beneficio da parte dell'INPS è subordinata all'inserimento nel SIISL dell'effettivo inizio dell'attività, da parte dei servizi competenti all'INPS.

Sono previsti incentivi per l'avvio di un'attività autonoma o impresa individuale?

Ai beneficiari della misura SFL che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità dell'Assegno di inclusione, nei limiti di 500 euro mensili.

Chi è già inserito nei percorsi di Supporto alla formazione e al lavoro (SFL) è soggetto agli obblighi di comunicazione previsti?

No, per i beneficiari del SFL già inseriti, alla stipula del patto di servizio personalizzato, in progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro, gli obblighi di comunicazione dell'attivazione lavorativa ogni 90 giorni sono sospesi, fino a conclusione dei suddetti percorsi.

Cosa deve fare il beneficiario se si attiva autonomamente?

Nel caso in cui il beneficiario individua autonomamente le attività può darne comunicazione al SIISL per il tramite del soggetto con cui è stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato.

Sede legale: Viale Luigi Corigliano, 1 – 70132 – Bari

Sede operativa: Via delle Magnolie, 6 – 70026 – Modugno (BA)

Quali sono le sanzioni previste nell'ambito del Supporto alla formazione e al lavoro (SFL)?

- Chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni
- L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio economico è punita con la reclusione da uno a tre anni
- Alla condanna in via definitiva del beneficiario per i reati precedenti o per un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, nonché all'applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione da parte dell'autorità giudiziaria, consegue, di diritto, l'immediata decadenza dal beneficio e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

La decadenza è comunicata al beneficiario dall'INPS. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla definitività della sentenza oppure dalla revoca, o comunque dalla perdita o cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione.